



# Regole Azzurri

## Squadre Nazionali

Indice:

- Art. 1 – Definizione di Atleta Azzurro, Atleta di Interesse Federale, Atleta Interesse Nazionale
- Art. 2 – Composizione della Rappresentativa Nazionale e Ruoli
- Art. 3 – Divisa
- Art. 4 – Doveri degli Azzurri
- Art. 5 – Convocazioni federali
- Art. 6 – Limiti delle effettuazioni delle scommesse sportive
- Art. 7 – Normativa Antidoping
- Art. 8 – Codice di Comportamento Sportivo
- Art. 9 – Provvedimenti sanzionatori
- Art. 10 – Norma di rinvio
- Art. 11 – Decorrenza

## **Art. 1- Definizione di Atleta Azzurro, di Interesse Federale, di Interesse Nazionale**

1.1 Acquisiscono la qualifica di **“Atleta Azzurro”** tutti gli atleti tesserati per la FIBa chiamati a far parte delle Squadre Nazionali e quelli convocati dalla Federazione Italiana Badminton per partecipare a raduni di allenamento, gare, manifestazioni internazionali indette dal CIO, da Badminton World Federation, da Badminton Europe Confederation, dal CONI, dalla FIBa e dagli organismi internazionali da quest’ultima riconosciuti.

1.2 Acquisiscono la qualifica di **“Atleta di Interesse Federale”** tutti gli atleti tesserati per la FIBa che negli ultimi 12 mesi abbiano partecipato ad almeno 2 tornei nazionali.

1.3 Acquisiscono la qualifica di **“Atleta di Interesse Nazionale”** tutti gli atleti tesserati per la FIBa che rispondono ai seguenti criteri:

- Convocazione per il Raduno Permanente presso il **“Centro Tecnico Federale”**
- Risultati
- Valutazione da parte della Direzione tecnica che terrà conto :
  - del talento potenziale
  - del rendimento stagionale anche negli allenamenti
  - dell’evoluzione della performance sportiva nel tempo
  - di eventuali situazioni contingenti

La valutazione dei criteri di selezione per essere **“Atleta di Interesse Nazionale”** avviene in una finestra temporale di 12 mesi (salvo cause di forza maggiore) e - in base al percorso di sviluppo e ai criteri di risultato - gli atleti verranno inseriti nei seguenti gruppi:

- **Atleta di Interesse Nazionale Gruppo Scoperta (dai 10 ai 13 anni)**
- **Atleta di Interesse Nazionale Gruppo Sviluppo (dai 14 ai 17 anni)**
- **Atleta di Interesse Nazionale Gruppo Specializzazione (dai 17 ai 19 anni)**
- **Atleta di Interesse Nazionale Gruppo Élite (dai 18 anni in poi)**

Si rimanda all’ **“Appendice Tecnica”** allegata e parte integrante del presente Regolamento, per tutti i dettagli relativi alle **“Fasi del percorso di crescita del giocatore”** e relativi ai **“Criteri di Selezione”**

## **Art. 2 – Composizione della Rappresentativa Nazionale**

2.1 di norma una Delegazione è formata da:

- il Rappresentante Ufficiale della Federazione con funzioni di Capo Delegazione (se previsto)
- Direttore Tecnico (se previsto)
- Allenatore (se previsto)
- un dirigente accompagnatore (se previsto)
- un membro dello staff sanitario; (se previsto)
- un membro della Segreteria Federale (se previsto)

- 2.2 Rappresentante Ufficiale della Federazione è il Capo Delegazione e assolve a tutte le funzioni di rappresentanza e tiene i necessari rapporti con le Autorità Sportive e non sportive straniere. Egli ha la direzione generale della Delegazione e la responsabilità della sua condotta disciplinare, dal momento del ritrovo a quello dello scioglimento della Rappresentativa.
- 2.3 Tutti i componenti della Squadra sono rigorosamente tenuti a seguirne le disposizioni.
- 2.4 il Direttore Tecnico è responsabile della conduzione tecnica della Squadra e del comportamento degli atleti e dei tecnici sul campo di gara; l'allenatore è un collaboratore del Direttore Tecnico e se il Direttore Tecnico non è presente nella Delegazione svolge il suo compito l'allenatore all'uopo designato dal Direttore Tecnico.
- 2.5 Il Dirigente accompagnatore, quando presente, collabora con il Capo Delegazione e con il Direttore Tecnico e/o con l'allenatore su tutti gli aspetti organizzativi e tecnici; Gli allenatori e i tecnici, quando presenti, sono collaboratori del Direttore Tecnico.
- 2.6 Il membro dello staff sanitario (medico, fisioterapista etc. ) ha il compito di fornire l'assistenza sanitaria ai componenti la Delegazione.
- 2.7 Il componente la Segreteria Federale ha funzioni amministrative alle dirette dipendenze del Capo Delegazione. Inoltre ha la cura diretta degli aspetti logistici, secondo le direttive e le deliberazioni federali.
- ~~2.8~~ Per ogni trasferta sarà redatta a cura del Capo Delegazione una relazione sugli aspetti salienti da trasmettere alla Segreteria Generale - allegando anche la relazione del Direttore Tecnico e/o dell'Allenatore e la relazione del componente della Segreteria Federale - così da esser recapitata agli organi ed uffici competenti.

### **Art. 3 - Divisa**

- 3.1 Per "divisa" si intende tutto l'abbigliamento, tecnico e non, fornito dalla FIBa, compreso ogni forma di accessorio tecnico che faccia parte della dotazione fornita dalla medesima Federazione (o FIBa).
- 3.2 Per tutto il periodo della convocazione in nazionale (collegiali di preparazione, manifestazioni internazionali e Nazionali, incontri amichevoli, conferenze stampa, interviste, il tutto in Italia e all'estero), gli Atleti e lo Staff sono sempre tenuti ad indossare ed utilizzare solo ed esclusivamente le divise/tenute da gioco e/o da allenamento, le tenute per il tempo libero, le tenute per le attività di rappresentanza, le calzature da gioco/allenamento, tempo libero e rappresentanza, nonché tutti gli accessori di abbigliamento tecnico e non forniti dalla F.I.Ba. . Tutto il materiale tecnico sportivo fornito (incluse le calzature) non dovrà essere alterato (coperto, modificato, sostituito, integrato ecc.) in nessun modo, nemmeno in misura parziale. I loghi degli sponsor tecnici e di eventuali altri sponsor Federali non dovranno essere alterati (coperti, modificati, sostituiti, integrati ecc.) in nessuna maniera, nemmeno in misura parziale.

**3.3** L'obbligo di utilizzare il materiale Tecnico (e non) e le calzature fornite dalla F.I.Ba. parte dal momento dell'arrivo in convocazione del componente della Squadra, fino al termine della convocazione stessa. Si ricorda agli atleti ed a tutto lo staff che, anche nei momenti di riposo - che rientrano comunque nel periodo della convocazione - o che abbiano pubblica diffusione (social network, Tv, radio, stampa e media in generale) dovranno essere evitate condotte e atteggiamenti che possano risultare lesivi dell'immagine e del decoro della Federazione e che possano realizzare violazioni dirette o indirette degli obblighi contenuti all'interno del presente regolamento. In particolar modo, durante tutto il periodo della convocazione, atleti e componenti dello staff, non possono in alcun modo promuovere/pubblicizzare direttamente ed indirettamente uno sponsor personale, a prescindere dal fatto che questo sia in conflitto con uno sponsor federale (salvo ove diversamente concordato con la Federazione).  
Allo stesso modo, è fatto assoluto divieto di utilizzo di abbigliamento e calzature non approvate, intendendosi come tale anche il materiale degli Sponsor Tecnici Federali non facente parte della fornitura (salvo ove diversamente concordato con la Federazione).

#### **Art. 4 – Doveri e Diritti degli Atleti e dello staff**

**4.2** L'onore di far parte della Squadra Nazionale costituisce il maggior riconoscimento morale per tutti gli Atleti, i quali sono tenuti:

- al massimo impegno agonistico;
- al rispetto delle norme emanate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e, in particolare, al Codice di Comportamento etico-sportivo;
- al rispetto delle norme emanate dalla Federazione Italiana Badminton ed in particolare alle previsioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Organico;
- ad osservare una condotta tecnica e morale rigorosa, nel massimo rispetto verso gli Organi e Dirigenti federali;
- a rispettare gli impegni extra-sportivi partecipando alle iniziative promo-pubblicitarie organizzate dalla Federazione o per suo tramite durante il periodo della convocazione.

**4.2** I componenti della Squadra Nazionale sono tenuti – salvo particolari e diverse esigenze che dovranno in ogni caso essere giustificate con relativa documentazione appropriata - a partecipare ad ogni convocazione e a prendere parte a qualsiasi manifestazione indetta con il preciso scopo di formare o preparare la squadra.

**4.3** Per assenze causate da malattia e certificate a cura della Società di appartenenza, il medico federale può effettuare gli opportuni controlli e ogni assenza deve essere giustificata e segnalata con la necessaria tempestività.

**4.4** Rientra tra i doveri delle Società comunicare tempestivamente agli atleti qualunque comunicazione ricevuta dalla F.I.Ba.

In particolare:

- Gli atleti delle Squadre Nazionali sono tenuti al pieno rispetto dei programmi addestrativi ed agonistici approvati dal Consiglio Federale.
- Gli atleti delle Squadre Nazionali possono partecipare a tutte le manifestazioni che vedono impegnati i sodalizi di appartenenza, sempre che non siano convocati, nello stesso momento, ad impegni addestrativi o agonistici della Squadra Nazionale.

## **Art. 5 - Convocazioni federali**

- 5.1 Gli Atleti sono convocati, su proposta della Direzione Tecnica, con atto della Segreteria federale e firmato dal Presidente Federale, inviato alle società di appartenenza e/o agli atleti stessi e ai genitori in caso di minori.
- 5.2 I termini contenuti nella convocazione hanno natura imperativa e pertanto devono essere attentamente osservati.
- 5.3 Eventuali modifiche ai termini indicati nella convocazione (modifiche giorni, orari, ecc.) possono intervenire previo emanazione di ulteriore comunicazione formale a cura della Segreteria Federale.
- 5.4 l'eventuale modifica comportante l'integrazione o la modifica dei componenti della convocazione può essere autorizzata esclusivamente con atto della segreteria federale e firmato dal Presidente Federale.

## **Art. 6 -Divieto di effettuazione delle scommesse sportive**

- 6.1 In attuazione delle normative emanate dal C.O.N.I. e recepite nel Regolamento di Giustizia Federale, sussiste il divieto per i tesserati della FIBa di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione Italiana Badminton, della Confederazione Europea Badminton Europe (BE), della federazione internazionale Badminton World Federation (BWF).

## **Art. 7 - Normativa Antidoping**

- 7.1 Gli Atleti selezionati per ciascuna Squadra Nazionale sono obbligati a sottostare a tutti i controlli all'uopo previsti dalle competenti autorità statali e sportive nonché a dare preventiva comunicazione al medico di squadra o al medico federale sull'uso di medicinali.
- 7.2 Gli Atleti che prendono parte ad una competizione in Italia o all'estero e che ricadono sotto la giurisdizione del CONI, della FIBa, di BEC, di BWF o del CIO possono essere sottoposti ad un controllo antidoping in competizione e fuori competizione, a test mirati, rendendo in tal senso la loro disponibilità. I controlli antidoping possono includere il prelievo di campioni ematici e/o di urine o di altre matrici biologiche approvate dalla WADA.
- 7.3 Gli Atleti selezionati per essere sottoposti ad un controllo antidoping sono obbligati a sottoporsi ai prelievi ed agli accertamenti approvati dalla WADA, collaborando con il DCO (Doping Control Officer – Funzionario responsabile del controllo antidoping) e con gli altri addetti al controllo a tale riguardo.

- 7.4 Gli Atleti selezionati per i controlli hanno l'obbligo di recarsi immediatamente alla sala per i controlli antidoping e di fornire almeno un campione.
- 7.5 Gli Atleti inseriti nell'RTP nazionale devono fornire al NADO Italia le informazioni sulla propria reperibilità – Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta (whereabouts).
- 7.6 Gli Atleti inseriti nell'RTP internazionale devono fornire alla WADA, tramite il sistema ADAMS, le informazioni sulla propria reperibilità – Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta (whereabouts).
- 7.7 Ciascun Atleta ha la responsabilità di fornire informazioni sulla propria reperibilità. Le Società e/o gli Atleti inclusi nell'RTP devono fornire informazioni aggiornate sulla propria reperibilità e, nel caso delle Società, una lista aggiornata degli Atleti qualora richiesta.
- 7.8 Le Norme Sportive Antidoping sono pubblicate sul sito NADO Italia <https://www.nadoitalia.it/it/nazionale-sportiva.html> e gli atleti sono invitati a consultare periodicamente. Le Norme Sportive Antidoping trovano immediata applicazione a seguito della loro pubblicazione sul sito internet del CONI [www.coni.it/antidoping](http://www.coni.it/antidoping) senza necessità di atto di recepimento da parte della Federazione.

#### **Art. 8 - Codice di comportamento sportivo**

- 8.1 Tutti i componenti delle Squadre Nazionali sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. il quale specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai Regolamenti del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite.
- 8.2 Il Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso il C.O.N.I., segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare, e vigila sull'attività conseguente.
- 8.3 Il Codice di Comportamento Sportivo è consultabile sul sito internet del CONI [www.coni.it](http://www.coni.it).

#### **Art. 9 – Provvedimenti sanzionatori**

- 9.1 L'inosservanza degli obblighi del presente regolamento, costituisce mancanza disciplinare e sarà soggetta alle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva nonché ai seguenti provvedimenti tecnici:
- richiamo scritto;
  - sospensione dalla squadra o rappresentativa nazionale;
  - esclusione dalla squadra o rappresentativa nazionale;
- 9.2 Durante il periodo di convocazione le sanzioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere irrogate dal Capo Delegazione

**Art. 10 – Norma di rinvio**

10.1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le normative emanate dalla F.I.Ba. e, in particolare, lo Statuto, il Regolamento Organico, il Regolamento Tecnico-Sportivo, il Regolamento di Giustizia Sportiva, nonché i Regolamenti emanati dal C.O.N.I. e dagli Organismi Internazionali ai quali la F.I.Ba. aderisce.

**Art. 11 – Decorrenza**

11.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo l'approvazione da parte del Consiglio Federale. Gli atleti e lo Staff che vengono convocati, con la semplice accettazione della convocazione accettano il presente Regolamento.